



SOCIETÀ DEGLI ALPINISTI TRIDENTINI

STATUTO

(Approvato dall'Assemblea dei Delegati SAT il 13 aprile 2019)

TITOLO I COSTITUZIONE, FINALITÀ E SEDE

Art. 1 - Costituzione e finalità

1. La SOCIETÀ DEGLI ALPINISTI TRIDENTINI – Associazione di promozione sociale (in sigla S.A.T.), associazione munita di personalità giuridica di diritto privato (di seguito anche solo l'Associazione), è stata fondata in Madonna di Campiglio nell'anno 1872 per iniziativa di Nepomuceno Bolognini e Prospero Marchetti. È una libera associazione di persone per il tramite delle quali opera nell'ambito della Provincia Autonoma di Trento; essa, con le modalità e negli ambiti specificati dal regolamento generale, si propone quale strumento di unione fra l'esplorazione sportiva dei monti e l'antica cultura delle valli con la finalità di favorire ed incentivare:
 - a) l'alpinismo in ogni sua manifestazione;
 - b) la conoscenza e lo studio delle montagne, soprattutto trentine;
 - c) la tutela del loro ambiente naturale;
 - d) il sostegno alle popolazioni di montagna e più in generale ad iniziative di solidarietà sociale.
2. La S.A.T. è entrata nel 1919 a far parte del Club Alpino Italiano (di seguito C.A.I.), quale sua unica Sezione esistente nel territorio della Provincia di Trento, mantenendo il proprio ordinamento e totale indipendenza con proprio autonomo patrimonio, che amministra in libertà di iniziativa e di azione con la propria organizzazione, sia pure in comunanza di intenti con il C.A.I.
3. L'Associazione è indipendente da qualsiasi formazione politica, è aconfessionale ed ha durata illimitata. Persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via principale, delle attività di interesse generale di seguito indicate in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati;
4. Per il conseguimento dei suoi fini esercita le attività elencate alle lettere E, F, I, K, T, dell'art. 5 del D. Leg. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). Essa potrà inoltre esercitare, quali attività accessorie e non istituzionali, e sempre che le stesse siano strumentali e funzionali al conseguimento dei suoi scopi istituzionali:

- a) conclusione contratti di affitto o di locazione di immobili o di mobili e di godimento in senso lato;
- b) erogazione servizi di pubblicità e sponsorizzazioni;
- c) assunzione di partecipazione in enti, associazioni di secondo grado e società commerciali, nonché altre eventuali attività sempre in funzione del conseguimento degli stessi scopi.

Art. 2 - Denominazione e stemma

1. La denominazione “SOCIETÀ DEGLI ALPINISTI TRIDENTINI” (S.A.T.), ora Associazione di promozione sociale (APS), e lo stemma appartengono all’Associazione per tradizione storica.
2. Spetta agli Organi istituzionali, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dal Regolamento generale, stabilirne le modalità d’uso ed accordarne le forme di utilizzo alle Sezioni, a singoli Associati o ai terzi, provvedendo altresì all’eventuale tutela.

Art. 3 - Struttura associativa e struttura organizzativa

1. La S.A.T. è costituita dai Soci, riuniti in Sezioni ai sensi del presente Statuto, che perseguono i fini e realizzano l’oggetto sociale sia mediante l’attività posta in essere da ciascuna Sezione attraverso la loro organizzazione, sia mediante quella svolta dagli Organi istituzionali e dagli Uffici che compongono l’Organizzazione centrale.
2. Sono organi istituzionali dell’Associazione: l’Assemblea dei Delegati, il Consiglio Centrale, il Presidente, la Giunta esecutiva, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Proviviri e la Commissione Elettorale. Le cariche sociali sono gratuite.
3. Il Regolamento generale stabilisce la consistenza numerica e le funzioni del personale addetto agli uffici dell’organizzazione centrale nonché le modalità di assunzione.
4. Il personale è addetto principalmente ai servizi amministrativi e tecnici propri dell’organizzazione centrale ed ai servizi di supporto alle sezioni.
5. L’associazione gestisce inoltre la biblioteca della montagna e l’archivio storico.

Art. 4 - Sede Sociale - Anno Sociale

1. La sede sociale e legale dell’Associazione, con la Biblioteca e l’Archivio storico, è sita in Trento, via Mancini n. 57, ove sono posti anche gli uffici dell’Organizzazione centrale.
2. L’anno sociale decorre dall’1 gennaio e termina il 31 dicembre.

TITOLO II PATRIMONIO

Art. 5 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile, è gestito dall’Organizzazione centrale ed è costituito dal compendio immobiliare, dal fondo patrimoniale di garanzia, dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all’Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari; esso è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento degli scopi sociali.
2. Le entrate sociali sono costituite dalle quote associative di iscrizione e di rinnovo di iscrizione annuale all’Associazione; dai proventi derivanti dalla gestione del compendio immobiliare o dalle altre iniziative assunte dell’Organizzazione centrale dell’Associazione nel rispetto delle finalità istituzionali; dai contributi di soci benemeriti e di Enti pubblici; da ogni ulteriore entrata derivante all’Associazione, per il tramite dell’Organizzazione centrale o delle Sezioni, a qualsiasi legittimo titolo.

3. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. È vietata la distribuzione fra i soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.
4. I fondi liquidi dell'Associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla stessa. Le entrate sociali devono essere impiegate per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle statutariamente previste così come gli utili e gli avanzi di gestione, ove non ritenuti necessari per integrare il patrimonio associativo.
5. Con apposita deliberazione dell'Organizzazione centrale dovrà essere istituito un fondo patrimoniale di garanzia di valore non inferiore a quanto volta per volta richiesto dall'Autorità competente ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, destinato a garanzia patrimoniale verso i terzi e quindi indisponibile per esigenze gestionali. Detto fondo, che potrà consistere in risorse liquide, titoli con vincolo pluriennale o in altra forma di deposito bancario vincolato, dovrà essere previsto nello stato patrimoniale del bilancio con specifica menzione ed essere materialmente istituito e mantenuto a cura dell'Organizzazione centrale secondo quanto previsto dal Regolamento generale.
6. Le singole Sezioni svolgono la loro attività ed amministrano la parte del patrimonio da esse gestita secondo i principi contenuti nel presente Statuto e nel Regolamento generale, adeguando i loro modelli organizzativo-gestionali a quelli elaborati dall'Organizzazione centrale.
7. In caso di scioglimento, il patrimonio è devoluto, a norma di legge, ad altri enti del terzo settore aventi analoghe finalità.

TITOLO III SOCI

Art. 6 - Categorie di soci

1. I soci dell'Associazione sono: onorari, benemeriti, ordinari, familiari, giovani e vitalizi. Non sono ammesse altre categorie di soci e nuovi soci vitalizi.
 - a) Soci onorari: sono cittadini italiani o stranieri che vengono così identificati per aver acquisito alte benemeritenze per l'alpinismo o per l'Associazione; hanno i diritti del socio ordinario;
 - b) Soci benemeriti: sono gli enti pubblici e privati, le società, le associazioni, le fondazioni e le istituzioni, che apportano un notevole contributo all'Associazione;
 - c) Soci ordinari: sono le persone di età maggiore di anni diciotto;
 - d) Soci familiari: sono i componenti la famiglia del socio ordinario, con esso conviventi e di età maggiore di anni diciotto;
 - e) Soci giovani: sono i minori di anni diciotto.
2. L'ammissione a soci ordinari, familiari e giovani spetta al Consiglio Direttivo della Sezione, alla quale è stata chiesta l'ammissione stessa. Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione con giudizio che può essere impugnato dinanzi al Collegio dei Probiviri nei termini previsti dall'art. 23 D. Lgs. 117/2017 (Codice Terzo Settore).

Art. 7 - Diritti del socio

1. I soci ordinari, familiari e giovani hanno diritto di partecipare alle assemblee della loro Sezione, nonché a tutte le attività dell'Associazione e di godere dei benefici che a favore dei soci sono stabiliti dalle norme regolamentari. Essi hanno accesso ai libri sociali e possono esaminarli presso la sede.
2. I soci ordinari e familiari hanno diritto di voto nelle assemblee della loro Sezione e ad esercitarvi

l'elettorato attivo e passivo, nonché ad assumere incarichi nell'Associazione, salvo le limitazioni imposte dal presente statuto.

3. L'iscrizione a Socio è ammessa anche per i cittadini che non hanno nazionalità italiana.

Art. 8 - Obblighi del socio

1. Ciascun socio, ordinario, familiare e giovane deve corrispondere alla Sezione presso la quale intende iscriversi o è iscritto:
 - a) la quota di ammissione;
 - b) la quota associativa annuale;
 - c) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali in base a piani di attività annuale o pluriennale stabiliti dall'Assemblea dei Delegati.
2. L'iscrizione è personale e non è trasmissibile. La quota associativa non è rivalutabile.
3. L'appartenenza all'Associazione implica l'obbligo per il socio di osservare lo statuto, le norme regolamentari e tutte le direttive che vengono emanate, dagli organi sezionali ed istituzionali, nonché di adeguare il suo comportamento ai modelli proposti dall'Associazione.
4. I singoli soci non possono prendere iniziative o svolgere attività in nome e per conto dell'Associazione, se non previa autorizzazione del Consiglio Centrale.
5. I soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza.
6. L'associazione si avvale prevalentemente dell'opera volontaria dei suoi soci; i soci, nello svolgimento dell'attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui.

Art. 9 - Cessazione della qualità di socio

1. La qualità di socio cessa per morte o per estinzione dell'ente benemerito, per dimissioni, per morosità o per radiazione, deliberata dal Consiglio Centrale dell'Associazione.
2. È esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

TITOLO IV SEZIONI

Art. 10 - Costituzione della Sezione

1. La costituzione di una Sezione deve essere richiesta, al Consiglio Centrale, con domanda sottoscritta da almeno cento soci e non soci promotori maggiorenni, che dichiarino di iscriversi quali soci aderendo alle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione ed è deliberata dal Consiglio Centrale con la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti.
2. In casi particolari il Consiglio Centrale può autorizzare, con il voto unanime dei componenti, la costituzione di una Sezione, anche se richiesta da un numero inferiore di soci e non soci promotori maggiorenni.
3. Ferme restando le Sezioni già costituite, in un medesimo Comune non può esistere, di norma, che una sola Sezione. Se ricorrono particolari esigenze logistiche e territoriali, previo parere delle Sezioni già esistenti nell'ambito territoriale del Comune, il Consiglio Centrale può autorizzare la costituzione di Sezioni di sobborgo.
4. Alle Sezioni è vietato di svolgere opera di proselitismo nella zona di attività di altra Sezione.
5. Le nuove Sezioni prendono nome dal Comune ove si costituiscono, premessa sempre la denominazione S.A.T.. Eventuali denominazioni diverse devono essere specificatamente approvate dal Consiglio Centrale.

6. Date le particolari caratteristiche della Sezione "Coro della S.A.T.", della stessa fanno parte i soli coristi in attività. Le Sezioni S.U.S.A.T. e S.O.S.A.T., mantengono, per tradizione storica, la loro denominazione iniziale.

Art. 11 - Autonomia e regolamento sezionale

1. Ogni Sezione, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, gode di piena autonomia e di piena libertà di iniziativa e di azione in conformità a quanto previsto nel presente Statuto e nel Regolamento generale; ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria del proprio patrimonio con i limiti e per i fini di cui all'art. 5.
2. Essa può assumere un proprio regolamento, purché non in contrasto con le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione; il regolamento sezionale va approvato dalla Assemblea, che è l'organo sovrano della Sezione, a maggioranza semplice, esclusi nel computo gli astenuti.
3. Detto regolamento e le sue modifiche diverranno esecutive dopo la ratifica del Consiglio Centrale.
4. È vietato alle Sezioni costituire gruppi di non soci.
5. Le singole Sezioni non possono prendere iniziative o svolgere attività in nome e per conto dell'Associazione, se non previa autorizzazione del Consiglio Centrale.

Art. 12 - Patrimonio della Sezione

1. Ciascuna Sezione ha un proprio patrimonio costituito dai proventi derivanti dal riparto delle quote sociali, da eventuali sovvenzioni o lasciti in denaro o in beni mobili, da proventi derivanti dalla gestione dei rifugi affidati alla Sezione con delibera del Consiglio Centrale, dai beni mobili ed attrezzature. La Sezione non può essere proprietaria di beni immobili o titolare di diritti reali e non può svolgere attività che si ponga in contrasto con quanto previsto nel presente Statuto e nel Regolamento generale.
2. La gestione del patrimonio spetta al Consiglio Direttivo.
3. Ogni Sezione è tenuta alla redazione e alla conservazione di un rendiconto annuale, alla conservazione ed all'aggiornamento del libro inventari.
4. Per le obbligazioni assunte dalla Sezione rispondono, sia verso terzi che verso i soci, il patrimonio sezionale e in solido le persone che hanno deliberato od agito in nome e per conto della Sezione.
5. L'esercizio sociale della Sezione è annuale e si chiude al 31 dicembre.

Art. 13 - Assemblea della Sezione

1. All'Assemblea ordinaria della Sezione possono partecipare i soci aventi diritto al voto ed in regola con il pagamento della quota sociale al 31 dicembre dell'anno precedente. All'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, anche altri soci.
2. L'Assemblea sezionale ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro, di regola, il mese di febbraio.
3. Per la validità della convocazione dell'Assemblea ordinaria, almeno 15 giorni prima deve essere esposto avviso all'albo della Sezione e fatta comunicazione scritta o con mezzi tradizionali o telematici ai soci aventi diritto al voto; l'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché gli argomenti da trattare.
4. Oggetto dell'Assemblea ordinaria della Sezione sono:
 - a) le deliberazioni sull'attività sociale e finanziaria;
 - b) l'elezione del Consiglio Direttivo della Sezione, dei Revisori dei Conti e dei Delegati all'Assemblea generale dell'Associazione, salvo la facoltà di delegare la nomina di questi ultimi al Consiglio Direttivo;
 - c) la discussione e la deliberazione su eventuali proposte di soci, presentate per iscritto almeno sette giorni prima dell'Assemblea ed inserite nel nuovo ordine del giorno, che verrà esposto

- all'albo sociale anche in maniera elettronica;
- d) lo scioglimento della Sezione.

Art. 14 - Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, di persona o per rappresentanza. Per lo scioglimento della Sezione è necessaria la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto.
2. I soci impossibilitati ad intervenire possono farsi rappresentare, esclusivamente a mezzo di delega scritta, da altro socio avente diritto al voto; è ammessa, quindi, una sola delega per socio.
3. In apertura dei lavori l'Assemblea elegge il proprio Presidente, il segretario e tre scrutatori.
4. Le votazioni si fanno per alzata di cartello, nel rispetto delle deleghe presenti, a meno che un quarto dei presenti aventi diritto al voto non domandi la votazione per scheda segreta. Per le elezioni delle cariche sociali si procede sempre con votazione a scheda segreta.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti, esclusi nel computo gli astenuti.
6. Le deliberazioni assembleari sono documentate mediante verbale firmato dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.
7. L'esito dello scrutinio per l'elezione delle cariche sociali verrà reso pubblico dal Presidente dell'Assemblea, che, nei quindici giorni successivi, provvederà a convocare e presiedere la prima riunione degli eletti.
8. Il verbale dell'Assemblea ed il risultato dell'elezione alle cariche sezionali devono essere prontamente trasmessi al Consiglio Centrale dell'Associazione a cura del Presidente dell'Assemblea o, in difetto, dal Presidente della Sezione.

Art. 15 - Consiglio Direttivo della Sezione

1. La Sezione viene retta da un Consiglio Direttivo, nominato dall'Assemblea dei soci; dura in carica al massimo tre anni e si compone, conteggiando solo i soci ordinari e familiari regolarmente iscritti nell'anno precedente da:
 - a) non meno di cinque membri fino a 150 soci;
 - b) non meno di sette membri da 151 a 500 soci;
 - c) non meno di nove membri oltre i 500 soci.I membri, soci di età maggiore degli anni 18 ed appartenenti alla Sezione da almeno due anni consecutivi, possono accedere alle cariche sociali. Alla scadenza sono rieleggibili. I membri del Consiglio Direttivo eleggono nel loro ambito, con votazione a scheda segreta, un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Cassiere; tali cariche sociali non possono essere ricoperte dalla stessa persona per oltre nove anni consecutivi; si può essere rieletti alla stessa carica dopo almeno tre anni di intervallo.
2. Del Consiglio Direttivo non possono far parte, di regola, più componenti di uno stesso nucleo familiare.
3. Venendo a mancare un membro del Consiglio Direttivo, esso viene sostituito fino alla scadenza del mandato dal primo dei non eletti.

In caso di parità di voti, viene eletto il Socio con più anzianità nel sodalizio. In caso di soci con la stessa anzianità di iscrizione, viene eletto il più anziano di età.
4. Il Consiglio Direttivo regge la Sezione nel rispetto delle normative statutarie e regolamentari, attenendosi altresì alle direttive degli organi istituzionali e conformandosi ai modelli organizzativo-gestionali da questi elaborati.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza del Presidente o del Vicepresidente e con la maggioranza dei componenti; le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se assunte a sola maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza od impedimento, del Vicepresidente.

6. I verbali delle sedute sono redatti dal segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal verbalizzante e dal presidente della seduta.
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi ed ai verbali è normato dal regolamento.
7. Il membro del Consiglio Direttivo, assente non giustificato per tre volte alle riunioni, decade dalla carica.
8. I membri del Consiglio Direttivo, salvo abbiano fatto constatare a verbale il loro dissenso, rispondono solidamente del loro operato anche verso i terzi.
9. Il Presidente o in caso di suo motivato impedimento il Vicepresidente, è il rappresentante legale della Sezione e gli è attribuita la firma sociale.
10. Nel caso di inattività o per gravi irregolarità, il Consiglio Centrale può deliberare, con la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti, la decadenza del Consiglio Direttivo della Sezione. Le modalità relative sono normate dall'art. 27.
11. Non può partecipare alle delibere del Consiglio Direttivo della Sezione, aventi ad oggetto particolari operazioni, chi per le stesse abbia un interesse, anche provvisorio, proprio o dei propri familiari sino al terzo grado.
12. Il Consiglio Direttivo Sezionale ha facoltà di promuovere o di revocare la costituzione di Commissioni e Gruppi per lo svolgimento di attività attinenti agli scopi sociali, determinandone la composizione, i poteri e le attribuzioni. Le Commissioni ed i Gruppi così costituiti rispondono del loro operato al Presidente della Sezione.

Art. 16 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. L'Assemblea della Sezione nomina tra i suoi soci tre Revisori dei Conti, che durano in carica quanto il Consiglio Direttivo della Sezione stessa; sono rieleggibili ed hanno compiti analoghi a quelli dei Revisori dei Conti dell'Associazione.
2. Non possono far parte, di regola, in qualità di membri del Collegio dei Revisori dei Conti i soci parenti entro il terzo grado dei componenti il Consiglio Direttivo della Sezione.

Art. 17 - Scioglimento della Sezione

1. Il Consiglio Centrale può deliberare, con la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti, lo scioglimento di una Sezione, su richiesta dell'Assemblea della stessa, per gravi infrazioni statutarie, per morosità, per inattività e impossibilità di funzionamento degli organi sociali o per eccessiva riduzione del numero dei soci. Le modalità relative sono normate dall'art. 26.
2. In difetto di ricostruzione della Sezione entro tre anni, il patrimonio resta acquisito dall'Associazione.

TITOLO V ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Art. 18 - Costituzione e compiti

1. L'Assemblea generale dei Delegati, organo sovrano dell'Associazione, è costituita dai Presidenti delle Sezioni, quali Delegati di diritto, e dai soci maggiorenni designati in qualità di Delegati dalle assemblee ordinarie delle Sezioni ed è convocata almeno annualmente.
2. Il numero dei Delegati eletti per ogni Sezione si determina in ragione di un delegato ogni 100 soci o frazione non inferiore a 50 soci; il calcolo si determina in base al numero dei soci in regola col pagamento della quota sociale dell'anno precedente.
3. Ogni delegato, sia di diritto che eletto, può disporre oltre che del proprio voto, del voto di un altro Delegato della Sezione a cui appartiene.

4. Alle Assemblee dei Delegati possono, comunque, assistere tutti i soci dell'Associazione, senza però avere diritto di voto o di intervento.
5. L'Assemblea ordinaria dei Delegati:
 - a) delibera sulle linee generali di indirizzo politico dell'Associazione, nonché su specifici programmi di attività e argomenti che le vengono sottoposti dal Consiglio Centrale, purché posti all'ordine del giorno;
 - b) delibera sulla relazione morale del Presidente;
 - c) delibera sul bilancio consuntivo e sul conto economico di previsione dell'Associazione;
 - d) elegge il Consiglio Centrale, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri e la Commissione Elettorale;
 - e) nomina i Delegati a partecipare all'Assemblea generale del C.A.I., salva la facoltà di delega, per questa scelta, al Consiglio Centrale;
 - f) delibera l'eventuale alienazione di rifugi;
 - g) delibera l'assunzione di quote o partecipazioni in altre società od enti, aventi fini analoghi, affini o complementari;
 - h) nomina, su proposta del Consiglio Centrale, i Soci onorari;
 - i) ratifica le modifiche alle Norme regolamentari;
 - j) stabilisce l'ammontare dei contributi straordinari in base a piani annuali o pluriennali da porre a carico dei soci con vincolo di destinazione a soli fini istituzionali;
 - k) delibera la promozione dell'azione di responsabilità nei confronti degli organi direttivi.
6. L'Assemblea straordinaria dei Delegati approva lo Statuto dell'Associazione. Delibera sulle proposte di modifica allo Statuto, presentate dal Consiglio Centrale; le proposte di modifica possono essere avanzate solo per iscritto al Consiglio Centrale anche dai Consigli Direttivi di un numero di Sezioni che rappresenti almeno un quinto dei soci con diritto di voto, quali risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 19 - Modalità di funzionamento

1. L'Assemblea ordinaria dei Delegati ha luogo, di regola, entro il mese di aprile di ogni anno, ovvero quando il Consiglio Centrale o il Collegio dei Revisori dei Conti lo giudichi necessario.
2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Centrale, con lettera o idoneo strumento elettronico, almeno trenta giorni prima della data stabilita.
3. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei Delegati in proprio o per delega e delibera a maggioranza semplice dei presenti, esclusi dal computo i voti di astensione. Le firme di delega devono essere convalidate dai Presidenti di Sezione.
4. L'Assemblea straordinaria ha luogo il giorno fissato dal Consiglio Centrale, ovvero entro 90 giorni dalla richiesta di modifica dello Statuto da parte dei Consigli Direttivi rappresentativi dei soci come previsto dal comma 6 dell'articolo 18.
5. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei due terzi dei Delegati in proprio o per delega e delibera con la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei presenti. Le firme di delega devono essere convalidate dai Presidenti di Sezione.
6. Ogni Assemblea dei Delegati, validamente costituita, rimane tale a tutti gli effetti finché il presidente dell'Assemblea ne dichiara chiusi i lavori.

TITOLO VI CONSIGLIO CENTRALE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 20 - Composizione

1. Il Consiglio Centrale è composto di diciannove membri, soci ordinari o familiari da almeno dieci

anni, eletti dall'Assemblea dei Delegati a scheda segreta; i membri sono scelti tra i nominativi indicati dalla Commissione Elettorale.

2. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili per ulteriori due mandati successivi; possono essere rieletti dopo un triennio di interruzione. Venendo a mancare un membro del Consiglio Centrale, esso viene sostituito fino alla scadenza del mandato dal primo dei non eletti. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.
3. In caso di parità di voti, viene eletto il Socio con più anzianità nel sodalizio. In caso di soci con la stessa anzianità di iscrizione, viene eletto il più anziano di età.

Art. 21 – Compiti del Consiglio Centrale

1. Il Consiglio Centrale è l'organo al quale sono attribuite le funzioni di indirizzo, di programmazione e di controllo. Esso ha la rappresentanza generale dell'Ente ed assolve le seguenti attribuzioni specifiche:
 - a) elegge tra i propri membri, a scheda segreta, il Presidente dell'Associazione, i due Vicepresidenti, il Segretario e tre componenti della Giunta.
 - b) definisce la linea politica ed i relativi obiettivi, nonché i documenti ufficiali dell'Associazione, stabilendo le priorità e le strategie di conseguimento di detti obiettivi in ottemperanza allo Statuto ed alle indicazioni dell'Assemblea dei Delegati,
 - c) provvede ad autorizzare in via preventiva gli atti di amministrazione straordinaria, con facoltà di nominare delegati per particolari atti. Delibera sulla destinazione generale delle entrate sociali, dei contributi dei soci benemeriti e di qualsiasi altra somma che venga erogata all'Associazione da enti o privati;
 - d) discute ed approva, annualmente, il conto economico di previsione proposto dalla Giunta esecutiva e ne delibera eventuali variazioni nel corso dell'esercizio, discute ed approva, annualmente il bilancio redatto nelle forme previste dalla legge che sottopone alla discussione e approvazione dell'Assemblea dei Delegati, corredandoli delle relazioni del Consiglio e del Collegio dei Revisori dei Conti; redige il bilancio sociale e provvede ai relativi adempimenti;
 - e) determina ulteriori compiti della Giunta esecutiva, rispetto a quelli previsti dallo Statuto e dal Regolamento;
 - f) tratta tutti i problemi di carattere generale relativi all'attività sociale dell'Associazione e provvede ad approvare o modificare le norme regolamentari;
 - g) delibera la nomina o l'eventuale revoca dei rappresentanti dell'Associazione, nei servizi o commissioni di enti pubblici o privati;
 - h) nomina e revoca i componenti degli organi tecnici consultivi centrali, delle commissioni e degli altri organismi a carattere consultivo previsti dal Regolamento generale, approvando i relativi programmi di attività e le previsioni di spesa. Convoca eventualmente i Presidenti di tali organismi alle proprie riunioni;
 - i) nomina i consiglieri esperti, purché soci ordinari, in numero non superiore a quattro, che abbiano competenza in particolari settori di interesse per l'Associazione; detti consiglieri hanno compiti consultivi e durano in carica per il solo periodo di mandato del Consiglio che li ha eletti;
 - j) precisa i compiti e le attribuzioni del Segretario;
 - k) ratifica i Regolamenti sezionali;
 - l) delibera, ove ricorra la situazione prevista dall'art. 15 comma 10, la decadenza del Consiglio Direttivo sezionale e la nomina del commissario;
 - m) sovrintende alla redazione del bollettino e di altre pubblicazioni sociali, tutela l'archivio storico e la biblioteca;
 - n) con regolamento detta la disciplina del personale non riservata alla legge o al contratto collettivo di lavoro e approva l'organigramma della struttura organizzativa e della sicurezza

- del lavoro;
- o) eroga sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 26;
 - p) convoca l'Assemblea dei Delegati;
 - q) determina la quota associativa annuale;
 - r) stabilisce la percentuale della quota sociale, destinata alle Sezioni;
 - s) convoca le riunioni annuali dei presidenti delle sezioni;
 - t) conferisce con voto unanime di tutti i suoi componenti "l'aquila d'oro con brillante", a Soci che hanno acquisito particolari e importanti benemeritenze nell'Associazione;
 - u) propone all'Assemblea dei Delegati le candidature a Socio Onorario e nomina i Soci Benemeriti;
 - v) delibera eventuali cambi di destinazione d'uso dei rifugi e l'affidamento della gestione degli stessi.

Art. 22 - Modalità di funzionamento

1. Il Consiglio Centrale viene convocato, di regola, una volta al mese dal Presidente o da uno dei due Vicepresidenti, con l'indicazione dell'ordine del giorno. In casi particolari può essere convocato da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno nove membri, oltre al Presidente o ad un Vicepresidente, che presiede la riunione.
3. Le delibere sono prese a maggioranza di voti dei presenti; la votazione è a scheda segreta, qualora un consigliere lo richieda o quando la votazione si riferisca ad una persona.
4. I membri del Consiglio Centrale sono responsabili nei confronti dell'Associazione secondo le norme del mandato, salvo che non abbiano fatto constatare il proprio dissenso.
5. I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o dal Direttore o da un Consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. Il diritto di accesso ai verbali è normato dal Regolamento.
6. I componenti elettivi, che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo non siano intervenuti alle riunioni del Consiglio Centrale, senza avviso preventivo, decadono dalla carica.
7. Non può partecipare alla discussione ed alla deliberazione, che abbia per oggetto una particolare operazione dell'Associazione, il membro del Consiglio che nella stessa operazione abbia un interesse anche provvisorio, proprio o dei familiari fino al terzo grado.
8. Il Consiglio si avvale della figura del Direttore che nomina con apposita delibera e i cui compiti sono demandati alle Norme regolamentari.

Art. 23 - Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, convoca e presiede le sedute del Consiglio Centrale e della Giunta esecutiva, ha la firma sociale e presenta la relazione annuale sull'attività sociale all'Assemblea dei Delegati.
2. In caso di assenza o impedimento è sostituito da uno dei due Vicepresidenti; il Presidente ed i Vicepresidenti non possono coprire contemporaneamente la carica di Presidenti di Sezione; il Presidente ed i Vicepresidenti devono appartenere a Sezioni diverse.
3. Le cariche di Presidente e di Vicepresidente, non possono essere ricoperte dalla stessa persona oltre due mandati consecutivi. Il Presidente e i due Vicepresidenti possono essere rieletti dopo almeno un triennio di interruzione.

Art. 24 - Giunta esecutiva dell'Associazione

1. Membri di diritto della Giunta esecutiva sono il Presidente, i Vicepresidenti e il Segretario, ad essi si aggiungono tre Consiglieri, eletti dal Consiglio Centrale con voto segreto.
2. La Giunta è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, da uno dei Vicepresidenti.

3. I compiti della Giunta sono, oltre a quelli fissati dalle norme regolamentari, curare l'esecuzione delle delibere assunte dagli organi istituzionali e sovrintendere all'ordinaria amministrazione dell'Associazione. È peraltro facoltà del Consiglio Centrale delegare alla Giunta altri compiti fra quelli ad esso spettanti.
4. Per la validità delle sedute di Giunta è necessaria la presenza del Presidente, o di uno dei Vicepresidenti, e di tre componenti. La Giunta si riunisce di regola due volte al mese.
5. Le deliberazioni della Giunta, assunte con almeno quattro voti favorevoli, devono essere verbalizzate dal segretario o dal direttore o da un membro a ciò delegato e sottoscritte congiuntamente dal Presidente. In caso di parità, il voto del Presidente è determinante.

TITOLO VII PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 25 - Facoltà del Consiglio Direttivo Sezionale

Il Consiglio Direttivo Sezionale propone al Consiglio Centrale dell'Associazione l'ammonizione orale o scritta, la sospensione temporanea dall'attività, dalla frequenza della sede sezionale e dalla partecipazione alle manifestazioni sociali o la radiazione dei soci che tengano un contegno contrastante ad una corretta ed educata convivenza.

Art. 26 - Facoltà del Consiglio Centrale verso i soci

1. Su proposta del Consiglio Direttivo Sezionale, il Consiglio Centrale:
 - a) può infliggere un'ammonizione, orale o scritta, ai soci che tengano un contegno contrastante ad una corretta ed educata convivenza;
 - b) può sospendere inappellabilmente, per un periodo non superiore ad un anno, dalla frequenza delle sedi sociali, dalle attività e dalle manifestazioni sezionali, i soci che tengano un contegno contrastante ad una corretta ed educata convivenza;
 - c) può, nei casi più gravi, deliberare la radiazione di un socio;
2. Contro la radiazione è ammesso ricorso, da parte dell'interessato, al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione. Il Collegio decide in merito, con giudizio inappellabile, entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso.
3. Il provvedimento definitivo di radiazione è comunicato, oltre che all'interessato, a tutte le sezioni dell'Associazione.

Art. 27 - Facoltà del Consiglio Centrale verso le Sezioni

1. Nel caso di inattività o per gravi irregolarità di un Consiglio Direttivo Sezionale, il Consiglio Centrale può deliberare, con la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti, la sospensione del Consiglio Direttivo della Sezione e la nomina per l'ordinaria amministrazione di un Commissario, possibilmente tra i soci ordinari della Sezione.
2. Entro i tre mesi dalla nomina, il Commissario, accertate e valutate le circostanze, deve convocare l'Assemblea della Sezione per dichiarare la decadenza del Consiglio Direttivo e l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo ovvero per presentare ai Soci i provvedimenti correttivi che consentano la reintegrazione di quello in sospensione.
3. La dichiarazione di sospensione di un Consiglio Direttivo sezionale e la nomina di un commissario, come pure l'eventuale dichiarazione di decadenza, sono immediatamente esecutivi. La dichiarazione di decadenza può essere impugnata, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione, con ricorso al Collegio dei Probiviri dell'Associazione, da almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio decaduto. Il ricorso al Collegio dei Probiviri non sospende la procedura di nomina di un commissario.

4. In caso di eccezionale gravità, il Consiglio Centrale dell'Associazione, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, può disporre lo scioglimento di una Sezione.
5. La dichiarazione di scioglimento di una Sezione, da parte del Consiglio Centrale dell'Associazione, può essere impugnata, entro trenta giorni dalla data di comunicazione, dal Consiglio Direttivo della Sezione o dalla maggioranza dei soci, con ricorso al Collegio dei Probiviri.

TITOLO VIII

ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI; COLLEGIO DEI PROBIVIRI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 28 – Organo di controllo

1. L'organo di controllo, anche monocratico, deve essere nominato quando vengono superati i limiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/17 (CTS).
L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, co. 1, la revisione legale dei conti. In tal caso, esso è composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento, anche individualmente, recedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine possono chiedere gli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
2. Se collegiale si compone da tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci di cui almeno uno in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali, eletti dall'Assemblea dei Delegati e scelti tra i nominativi proposti dalla Commissione elettorale. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. L'Organo di controllo elegge il Presidente scegliendolo fra quelli, tra i propri componenti effettivi, che siano in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali. Esso ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio.
4. I membri effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Centrale ed alle Assemblee dei Delegati.
5. L'Organo di controllo deve riunirsi almeno ogni tre mesi, verbalizzando l'oggetto delle riunioni.
6. È compito dell'Organo di controllo:
 - a) l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del conto economico di previsione della Associazione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Delegati;
 - b) il controllo collegiale od individuale degli atti contabili ed amministrativi dell'Associazione e, ove nel caso, delle Sezioni;
 - c) la vigilanza sul rispetto dello Statuto e del Regolamento;
 - d) la convocazione dell'Assemblea dei Delegati, nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili e amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Centrale.
 - e) provvedere alla convocazione dell'Assemblea dei Delegati, nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili e amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Centrale.

Art. 28 bis – Revisione legale dei conti

1. È obbligatoria la revisione legale dei conti quando vengono superati i limiti di cui all'art. 31 CTS.

Art. 29 - Composizione e compiti del Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è l'organo giudicante dell'Associazione.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei Delegati tra i soci ordinari con almeno dieci anni di iscrizione consecutiva e di età non inferiore ad anni quaranta, scelti tra i nominativi indicati dalla Commissione elettorale.
3. Il Collegio dei Probiviri elegge il Presidente tra i propri componenti effettivi.
4. Il Collegio dei Probiviri dura in carica per un triennio ed i suoi membri sono rieleggibili.
5. I Probiviri si occupano della conciliazione di tutte le controversie che sorgessero nell'ambito dell'Associazione relativamente ai rapporti sociali, nonché sul rifiuto di ammissione ai sensi dell'art. 6, comma 2.
6. Ove la conciliazione non riesca, il Collegio dei Probiviri decide inappellabilmente.
7. Il Probiviro che per qualsiasi causa o motivo sia interessato alla questione deferita al Collegio, è sostituito da un Probiviro supplente.

TITOLO IX COMMISSIONE ELETTORALE

Art. 30 - Composizione e compiti

1. La Commissione Elettorale si compone di cinque membri effettivi e due supplenti, nominati su proposta del Consiglio e sentite le Sezioni, dall'Assemblea ordinaria dei Delegati tra i soci maggiorenni con almeno dieci anni di iscrizione consecutiva. La Commissione dura in carica tre anni e viene nominata l'anno precedente l'Assemblea elettiva. I componenti della Commissione Elettorale sono rieleggibili.
2. I membri nominati eleggono il proprio Presidente.
3. La Commissione Elettorale, sentite le Sezioni, ha il compito di verificare i requisiti di eleggibilità; di indicare i nominativi di almeno 28 soci da proporre all'Assemblea per la nomina a Consiglieri Centrali dell'Associazione nonché dei candidati per il Collegio dei Revisori e per il Collegio dei Probiviri.
4. Provvede all'allestimento della lista dei candidati ed alla predisposizione delle schede elettorali.
5. Deve attenersi, per quanto possibile, ad una proposta di nominativi la più rappresentativa sia di genere, sia di ambito territoriale dell'Associazione.

TITOLO X CARICHE ELETTIVE

Art. 31 - Eleggibilità

1. Sono eleggibili alle cariche sociali, centrali o periferiche, i soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: non aver riportato condanne per un delitto non colposo; essere soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale; essere persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto sociale.
2. Non possono essere eletti alle cariche sociali i dipendenti dell'Associazione e coloro che hanno con la stessa rapporti economici continuativi.

TITOLO XI CONGRESSO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 32 - Congresso

1. Almeno ogni due anni il Consiglio Centrale provvede alla convocazione del Congresso di tutti i soci della S.A.T. per cementare i vincoli di solidarietà e trattare di problemi inerenti l'attività sociale.

TITOLO XII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 33 - Modalità applicative

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato da apposita Assemblea dei Delegati, la quale dovrà anche decidere per la destinazione dell'intero patrimonio sociale, compreso quello delle Sezioni, ad altra associazione di promozione sociale, o comunque Ente con fini di utilità sociale.
2. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con un'Assemblea che è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, del settantacinque per cento dei Delegati e che delibera con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei presenti, ivi comprese le deleghe. Le firme di delega devono essere convalidate dai Presidenti di Sezione.

TITOLO XIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 - Statuto dell'Associazione

1. Con l'approvazione del presente Statuto decadono le precedenti normative statutarie dell'Associazione.